Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 6 agosto 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1957, n. 650.

Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di L. 300.000.000 per il finanziamento dell'Anno geofisico internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 al Consiglio nazionale delle ricerche per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività scientifica inerente all'Anno geofisico internazionale, da erogarsi in ragione di lire 100 milioni annui a decorrere dall'esercizio 1957-58.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per la quota di lire 100 milioni relativa all'esercizio 1957-58, con il fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 luglio 1957, n. 651.

Modificazione dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione ai decreti Presidenziali 19 agosto 1954, n. 968 e 20 gennaio 1955, n. 289, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In tutti i casi nei quali gli accreditamenti da farsi ai prefetti in base ai decreti Presidenziali 19 agosto 1954, n. 968 e 20 gennaio 1955, n. 289, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno fossero per cifra superiore a quella consentita dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, si darà corso agli accreditamenti senza tener conto di detti limiti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1957.

Calendario venatorio per l'annata 1957-58.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 8 marzo 1951, n. 433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del sopracitato testo unico, la caccia sia alla selvaggina di passo sia alla selvaggina stanziale è consentita dal 18 agosto 1957, ad eccezione della zona faunistica delle Alpi, nella quale detta caccia è consentita dall'8 settembre 1957.

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico sopracitato è vietata la caccia e l'uccellagione a qualsiasi specie di selvaggina anteriormente alla data del 18 agosto 1957.

Art. 2.

La caccia si chiude il 1° gennaio 1958, salvo le eccezioni previste dall'art. 12 sopracitato, lettere *a*), *b*) ed *e*).

L'uccellagione, che può essere praticata esclusivamente dagli appostamenti fissi, è consentita dall'8 settembre all'8 novembre 1957.

Art. 3.

Nella zona faunistica delle Alpi la caccia e l'uccellagione, sia alla selvaggina di passo sia alla selvaggina stanziale, si chiudono al 15 dicembre 1957.

Art. 4.

Sono approvate le restrizioni proposte dai presidenti delle Giunte provinciali in sede di calendario venatorio, comprese quelle dirette a ritardare all'8 settembre 1957 l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nonchè a chiudere la caccia alla selvaggina stessa

anteriormente al 1° gennaio 1958. Quest'ultima limitazione (chiusura anticipata) non si applica alle riserve di caccia.

Dall'approvazione di cui al precedente comma restano escluse le restrizioni dirette ad impedire forme o sistemi di caccia non espressamente vietati.

Le restrizioni approvate devono essere chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termini dell'articolo 38, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Del manifesto medesimo deve essere inviata copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola.

Art. 5.

L'uso dei richiami acustici a funzionamento elettromeccanico è vietato. Il divieto stesso non si applica nel periodo compreso tra il 1° e il 15 settembre 1957. Da tale eccezione sono esclusi i terreni costituiti in riserva di caccia o formanti fondi chiusi a termine dell'art. 29 del testo unico sulla caccia, nei quali l'uso di detti richiami rimane del tutto vietato.

Roma, addì 3 agosto 1957

p. *Il Ministro*: VETRONE

(4689)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 206, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rovigo di un mutuo suppletivo di L. 45.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4655)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Servitù militari da imporre nei terreni limitrofi al deposito munizioni di Occimiano Monferrato

Intorno al deposito munizioni di Occimiano Monferrato, nel comune di Occimiano Monferrato, sono imposte zone di servitù militari.

(4646)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 5 agosto 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,86	624,89	624,82	624,82	624,83	624,90	624,83	624,85
$ Can.	658,50	658,25	658,25	658,25	658,15	658,56	658,30	658,75	658,80	658,25
Fr. Sv. lib	145,78	145,86	145,78	145,80	145,80	145,78	145,78	145,80	145,78	145,80
Kr D.	89,90	89,85	89,86	89,86	89,90	89,86	89,835	89,86	89,86	89,88
Kr. N.	86,88	86,95	86,96	86,95	86,95	86,94	86,94	86,92	86,93	86,95
Kr. Sv.	120,40	120,40	120,40	120,41	120,40	120,39	120,40	120,50	120,49	120,45
Fol.	163,24	163,25	163,26	163,24	163,25	163,24	163,225	163,30	163,26	163,30
Fr. B.	12,44	12,4475	12,45	12,4525	12,445	12,45	12,44625	12,45	12,44	12,45
Fr. Fr.	177,22	177,21	177,23	177,22	177,22	177,22	177,2075	177,25	177,24	177,25
Fr Sv. acc.	142,60	142,68	142,75	142,75	142,70	142,66	142,76	142,60	142,53	142,70
Lst.	1736,70	1736,75	1737,125	1737,25	1736,75	1736,87	1737,125	1737 —	1736,90	1737 —
Dm. occ.	148,80	148,80	148,83	148,805	148,80	148,80	148,805	148,85	148,78	148,80
Scell. Aust.	24,04	24,04	24,045	24,0425	24,05	24,04	24,0425	24,04	24,03	24,04

Media dei titoli del 5 agosto 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	64,275
Id. 3,50 % 1902	55,80
Id. 5 % 1935	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	78,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80 —
Id. 5 % 1936	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	93 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	658,275
1 Franco svizzero lib.	145,79
1 Corona danese	89,847
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	120,405
1 Fiorino olandese	163,232
1 Franco belga	12,449
100 Franchi francesi	177,214
1 Franco svizzero acc.	142,755
1 Lira sterlina	1737,187
1 Marco germanico	148,805
1 Scellino austriaco	24,042

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sedici posti di tirocinante nella Scuola di metodo governativa « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi e alla concessione di dieci borse di studio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni.

Visti gli articoli 469, 470, 471, 472, 473 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la proposta della direttrice della Scuola di metodo governativa « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sedici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, o altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un Istituto di istruzione media di secondo grado.

Coloro che presentino titoli di studio superiori a quello di scuola media di secondo grado, dovranno comunque produrre ai fini della valutazione dei titoli, in aggiunta a quelli di studio di cui al primo comma del presente articolo, il diploma di licenza della scuola media di secondo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata di L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Div. III) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono esclusi dal concorso i candidati la cui domanda sia pervenuta al Ministero oltre il termine di scadenza indicato nel comma precedente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Le domande debbono indicare con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Divisione III) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possano comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta civile e morale, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza abituale da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, il concorrente deve presentare altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

f) certificato di sana costituzione fisica, dal quale dovrà risultare chiaramente se il concorrente sia o no affetto da cecità.

Dal certificato stesso dovrà inoltre risultare che il candidato, anche se affetto da cecità, non ha altra minorazione fisica.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medicò deve risultare chiaramente dal certificato;

g) diploma originale, o sua copia notarile autentica, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

I candidati i quali abbiano conseguito il titolo di studio negli anni scolastici compresi tra il 1943-44 e il 1952-53, potranno presentare, in luogo del diploma originale, il certificato rilasciato in unico esemplare dal presidente della Commissione di abilitazione magistrale o dal preside dell'istituto magistrale, regolarmente vidimato dal provveditore agli studi.

Detto certificato dovrà contenere l'annotazione che esso perderà il valore sostitutivo del diploma quando potrà aver luogo, da parte delle autorità scolastiche, il rilascio dei diplomi.

Qualora dai titoli di studio suddetti non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno altresì aggiungere tutti gli altri titoli o documenti che riterranno produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato come educatore presso gli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti e titoli debbono essere prodotti in carta legale, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo, e sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Documenti e titoli possono essere prodotti in originale e in copia autentica notarile.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a più di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo coloro che già sono impiegati di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Non è ammesso il riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, nè la riserva di successiva presentazione di documenti o titoli.

Art. 6.

Per l'espletamento del concorso di cui trattasi, saranno compilate due distinte graduatorie generali di merito, una per i candidati ciechi ed una per i candidati vedenti.

In ciascuna delle due suddette graduatorie generali, risulteranno vincitori del concorso i primi otto concorrenti. Ai primi cinque di ciascuna graduatoria verranno conferite in ordine di merito altrettante borse di studio, semprechè ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda; nel caso che tra i primi cinque uno o più concorrenti abbiano omesso tale richiesta sarà disposto il conferimento della borsa a favore del sesto, settimo ed ottavo vincitore.

Le borse di cui sopra non potranno comunque essere conferite a coloro che per i titoli posseduti, possono soltanto aspirare al conseguimento del certificato di abilitazione delle funzioni di assistente.

L'ammontare delle borse di studio è fissato in L. 35.000 (trentacinquemila) mensili lorde per tutta la durata del corso per i non residenti a Roma e in L. 25.000 (venticinquemila) mensili lorde per coloro che risiedono in Roma.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministero della pubblica istruzione con apposito decreto. Essa sarà composta di sette membri fra i quali il direttore generale dell'Istruzione elementare in qualità di presidente, il direttore capo della competente divisione ministeriale ed il direttore della Scuola di metodo « A. Romagnoli » di Roma per gli educatori dei ciechi.

Il componente meno elevato in grado disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero (parte seconda), saranno formate in base ai punti riportati nella votazione. Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'apertura del corso presso la Scuola « A. Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione da parte dei concorrenti chiamati a frequentare il corso. Una eventuale accettazione condizionata sarà considerata come rinuncia.

Art. 9.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che quindi non avranno frequentato il corso sarà fatta a cura del Ministero dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino di non aver nulla da eccepire nei riguardi del concorso e di rinunciare a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1957

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1957
Registro n. 56 *Pubblica istruzione, foglio n.* 106

(4621)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso alla Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

A) laurea in economia e commercio rilasciata da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma, conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889:

1) laurea rilasciata dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

2) laurea in scienze consolari;

3) laurea in giurisprudenza;

4) laurea in scienze matematiche;

5) laurea in scienze coloniali;

6) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara;

7) laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, gli appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30.

L'indicato limite massimo di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia, o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

c) per i funzionari che, prima dell'istituzione dell'I.R.C.E., siano stati in servizio presso le Organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

7) a 45 anni, rimanendo, però, assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 7), gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal mentovato limite massimo di età di 30 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili;

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 30 anni, i titoli che dànno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovranno risultare altresì

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme stabilite dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la stessa qualifica o corrispondente soppresso grado undicesimo del medesimo ruolo, senza conseguirvi l'idoneità.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragionaria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale già imbarcato su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la stessa guerra, presenterà l'apposito certificato delle competenti autorità marittime, sempre su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici, autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

n) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo di L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale, rilasciato dalla competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera s), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

2. Estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superati i limiti massimi stabiliti nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine, e legalizzato, nel primo caso dal prefetto, e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti stessi.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica o dal cancelliere da lui delegato. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

8. Uno dei seguenti documenti militari

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rlasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti punti 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di buona condotta morale e civile), 5 (certificato di godimento dei diritti politici), 6 (certificato generale del casellario giudiziale) e 7 (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione delle qualifiche o dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata

al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi, la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tale caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove scritte. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Con decreto Ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200, se l'autenticazione è fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente, salvo i casi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 7;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo la composizione prevista dall'art. 112 del regolamento del personale degli uffici del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532. A tale Commissione, ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e nel titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1957
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 32

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte 1ª:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) istituzioni di diritto civile, diritto commerciale.

Parte 2ª:

Scienza delle finanze, economia politica, statistica metodologica.

Parte 3ª:

Computisteria e ragioneria contabilità di Stato.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

3) Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato ROMA

Il sottoscritto nato a (prov. .) il (1) e residente in (prov. .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) di non avere riportato condanne penali (3) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di in data (oppure di essere impiegato civile nel ruolo della carriera di concetto con la qualifica di è munito del diploma di ragioniere e perito commerciale) e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

addì

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: Per l'autenticità della firma del signor (5)

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito per l'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane; dai territori sui cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai *mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio* militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E.;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4620)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di duecentoventi posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1395, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari della Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A*,

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di duecentoventi posti di vice commissario in prova, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti duecentoventi posti:

A) sei sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie;

B) quattro posti sono riservati a favore dei candidati risultati idonei che siano impiegati dello Stato non di ruolo o che appartengano ai ruoli aggiunti.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 37:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti, a norma delle disposizioni in vigore

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39

g) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

i) per il personale che alla data del 18 giugno 1953, trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409;

l) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

m) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti al 31 dicembre 1954 e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età e infine elevato:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *n*) si cumula con quella di cui alla lettera *o*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *h*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando i limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che intendono beneficiare delle richiamate disposizioni dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed essere di statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, redatta su carta da bolla da L 200, dovrà essere presentata alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel Territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige, e nella Regione della Valle d'Aosta dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento e alla Questura di Aosta.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 2 hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

I candidati che desiderano concorrere anche ai sei posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta e orale della lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Analoga dichiarazione dovrà essere formulata nelle domande di ammissione dei candidati che, essendo impiegati non di ruolo dello Stato o appartenendo ai ruoli aggiunti, desiderano concorrere ai quattro posti riservati di cui alla lettera *B*) del precedente art. 1.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese e tedesca) scelta dal candidato per la prova orale obbligatoria e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diverse da quella prescelta come obbligatoria).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale), entro il termine perentorio di giorni venti — che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito — i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tale fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per cause di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata dalla competente autorità;

n) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza di cui all'art. 6;

b) diploma originale di laurea di cui all'art. 2 lettera *A*), o copia autentica notarile in carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'interno o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e, nel secondo caso, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero, dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, legalizzato

dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto. I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo del documento di cui sopra, un certificato, in carta da bollo da L. 100, del comando del Corpo al quale appartengono.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del presente articolo, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto, attestante la buona condotta e la idoneità fisica, con l'indicazione per la statura.

Tale disposizione non è applicabile agli ufficiali, ai sottufficiali e alle guardie in servizio temporaneo di polizia.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7.

Tutti i documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 9.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 saranno considerati privi di efficacia, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 7 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno, salvo quanto previsto per il titolo di studio dalla lettera *b*) dell'art. 7.

Art. 10.

Le prove di esami sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione,

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesca), a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia:

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesca), diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media almeno di 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 5 cinquantesimi.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti sempre che i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

I candidati che aspirano a concorrere ai sei posti riservati di cui all'art. 1, lett. *A*) del presente bando, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca terranno luogo — per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, lett. *A*) — della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 8 delle materie di esame.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi del pari nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà formata tenuto conto delle riserve di posti a favore del personale di cui all'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra o per causa di servizio, degli ex combattenti o categorie assimilate e degli orfani di guerra.

In caso di parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

I predetti, trascorso il periodo di prova della durata di sei mesi, e sempre che abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia, ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati vice commissari nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il direttore capo della Divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1957
Registro n. 19 Interno, foglio n. 311.

(4543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Nomine ad ispettore superiore per i servizi della Direzione generale del tesoro (Comunicato)

In conformità di quanto disposto dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del tesoro sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di sezione od equiparata nei ruoli della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze di finanza, nonchè tra gli impiegati che rivestono la qualifica stessa nei ruoli della carriera direttiva delle altre Amministrazioni centrali e prestano o hanno prestato servizio per almeno sei mesi presso l'Amministrazione centrale del tesoro, compresi gli esperti statistici di seconda classe di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Ciò premesso, si porta a conoscenza di tutti coloro che vi abbiano interesse che sono conferibili due posti di ispettore superiore per i servizi della Direzione generale del tesoro.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal suindicato art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, aspirano al conseguimento di tali posti, dovranno far pervenire, per via gerarchica, alla Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio del 30 settembre 1957, domanda in carta da bollo da L. 200, corredata di tutti quei titoli e documenti che ritengano di produrre nel proprio interesse.

Non sono consentiti riferimenti generici a titoli contenuti nel rispettivo fascicolo personale, in possesso dell'Amministrazione di appartenenza. Pertanto, gli interessati, che desiderino richiamarsi a titoli contenuti nel proprio fascicolo personale, dovranno elencare singolarmente, nella domanda, i titoli stessi.

(4664)

PREFETTURA DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto n. 46663 Div. III/San. datato 31 dicembre 1955, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, è così costituita

Presidente
Pellicciotti dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti
Vezzoso prof. Bartolomeo, medico provinciale capo;
Spoto prof. Pompeo, docente in ostetricia e ginecologia presso l'Università di Siena;
Giuntini dott. Tarquinio, medico specializzato in ostetricia e ginecologia;
Cappelli Lina, ostetrica condotta.

Segretario:
Lusini dott. Ruggero, consigliere di seconda classe di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 19 luglio 1957

Il prefetto FERRO

(4605)

PREFETTURA DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 21015 San. del 28 aprile 1956, col quale sono stati indetti i concorsi ai posti di sanitario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1955, è così costituita

Presidente:
Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:
Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;
Donati prof. dott. Salvatore, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Pavia;
Pellegrini prof. dott. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Pavia;
Fiori dott. Carlo, medico condotto designato.

Segretario:
Cristiano dott. Romano, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Pavia, addì 25 giugno 1957

Il prefetto: LORÈ

(4622)

PREFETTURA DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 21015 San. del 28 aprile 1956, col quale sono stati indetti i concorsi ai posti di sanitario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1955, è così costituita:

Presidente.

Vagnarelli dott. Adolfo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;

Moracci prof. dott. Espedito, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Pavia;

Villani prof. dott. Luigi, specialista in ostetricia;

Vitali Rita, ostetrica condotta designata.

Segretario

Sarullo dott. Paolo, consigliere di 3ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Pavia, addì 25 giugno 1957

Il prefetto: LORÈ

(4623)

PREFETTURA DI RAGUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio decreto n. 34583 del 15 febbraio 1957, col quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni formulate dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1956, di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Nicastro dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:

Galia dott. Concetto, medico provinciale;

Arezzi dott. prof. Giorgio, primario chirurgo dell'Ospedale M. Paternò Arezzo di Ragusa;

Antoci dott. Giovanni, primario medico dell'Ospedale civile di Ragusa;

Spata dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:

Presti dott. Francesco, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Ragusa, addì 19 luglio 1957

Il prefetto: BLANDALEONE

(4626)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio decreto n. 34583 del 15 febbraio 1957, col quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice,

Viste le designazioni formulate dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1956, di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente

Nicastro dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti

Galia dott. Concetto, medico provinciale;

Gaetani dott. Ferdinando, primario reparto ostetrico dell'Ospedale civile di Ragusa;

Carfì dott. Orazio, primario reparto ostetrico dell'Ospedale M. Paternò Arezzo di Ragusa Ibla;

Sottosanti Grazia, ostetrica condotta.

Segretario:

Molè dott. Emanuele, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Ragusa, addì 19 luglio 1957

Il prefetto: BLANDALEONE

(4627)

PREFETTURA DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 4142/3ª San. del 4 febbraio 1957, modificato con il decreto n. 4142/3ª San. del 5 aprile 1957, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1956;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti organi ed uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1956, è costituita come segue:

Presidente:

Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Balzar dott. Massimo, medico provinciale;

Vecchietti prof. Giuseppe, primario ostetrico dell'Ospedale Maggiore di Vercelli;

Nota prof. Filippo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Biella;

Bosco Ermanna, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Santo Corsaro consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vercelli.

Vercelli, addì 25 luglio 1957

Il prefetto: ABBRESCIA

(4624)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 4142/3ª San. del 4 febbraio 1957, modificato con il decreto n. 4142/3ª San. del 5 aprile 1957, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1956;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti organi ed uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1956, è costituita come segue:

Presidente:

Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Balzar dott. Massimo, medico provinciale;

Calissano prof. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Vercelli;

Zancan prof. Bernardo, primario medico dell'Ospedale Maggiore di Vercelli;

Pezzana dott. Giuseppe, medico condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giulio Filosa consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vercelli.

Vercelli, addì 25 luglio 1957

Il prefetto: ABBRESCIA

(4625)

PREFETTURA DI UDINE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 13725/Vet. in data 15 marzo 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Considerato che il presidente di detta Commissione vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Palisi è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa citato, in sostituzione del dott. Vincenzo Palisi, il vice prefetto ispettore dott. Alfonso Rizzoli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Udine, addì 23 luglio 1957

Il prefetto BOCCIA

(4628)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.